



Comune di
MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 286 DEL 21/02/2020

AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ

Numero proposta: 553

OGGETTO: Integrazioni e modifiche alla disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata "Area B" istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i. Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione comunale. Immediatamente eseguibile.

L'Anno duemilaventi, il giorno ventuno, del mese di febbraio, alle ore 11.00, nella sala giunta del palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12 amministratori in carica:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
SALA GIUSEPPE	SINDACO	SI
SCAVUZZO ANNA	VICE SINDACO	SI
COCCO ROBERTA	ASSESSORE	SI
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	ASSESSORE	SI
GALIMBERTI LAURA	ASSESSORE	SI
GRANELLI MARCO	ASSESSORE	SI

GUAINERI ROBERTA	ASSESSORE	NO
LIMONTA PAOLO	ASSESSORE	SI
LIPPARINI LORENZO	ASSESSORE	SI
MARAN PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
RABAIOTTI GABRIELE	ASSESSORE	SI
TAJANI CRISTINA	ASSESSORE	SI
TASCA ROBERTO	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Sindaco SALA Giuseppe

Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio

E' altresì presente: Direttore Generale Malangone Christian - - Vice Segretario Generale Vicario Zaccaria Mariangela

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;

Vista la proposta dell'Assessore GRANELLI Marco Pietro in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall'art. 2 - comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell'11/02/2013;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000

**DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI
AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA'
AREA TRASPORTI E SOSTA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Integrazioni e modifiche alla disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata “Area B” istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’amministrazione comunale.
Immediatamente eseguibile.**

=====

**IL DIRETTORE AD INTERIM
AREA PIANIFICAZIONE
E PROGRAMMAZIONE MOBILITA’**
Ing. Stefano Riazzola
f.to digitalmente

**IL DIRETTORE
AREA TRASPORTI E SOSTA**
Dott.ssa Elena Sala
f.to digitalmente

**IL DIRETTORE
MOBILITA’ E TRASPORTI**
Ing. Stefano Riazzola
f.to digitalmente

L’ASSESSORE MOBILITA’ E LAVORI PUBBLICI
Marco Granelli
f.to digitalmente

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta n. 1366/2018 del 02.08.2018 e s.m.i è stata istituita la Zona a Traffico Limitato (ZTL), denominata “Area B”, che prevede:
 - A. Divieto di accesso e di circolazione dinamica dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì alla domenica, per i veicoli che trasportano merci pericolose di cui alla classe 1 ADR e classificati come Veicoli per trasporto Esplosivi “in colli” Tipo EX II – EX III, ad eccezione dei veicoli registrati secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi.
 - B. Divieto di accesso e circolazione dinamica dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per i veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore m. 12, ad eccezione dei veicoli indicati nella suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 s.m.i..
 - C. Divieto di accesso e circolazione dinamica dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dei veicoli individuati sulla base delle proprie prestazioni ambientali secondo quanto indicato nell’Allegato 3 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 s.m.i..
- La suddetta disciplina viabilistica è stata modificata ed integrata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 2075/2018 del 23.11.2018, n. 2299/2018 del 21.12.2018, n. 227/2019 del 15.02.2019, n. 284/2019 del 22.02.2019, n. 524/2019 del 29.03.2019 e n. 818/2019 del 17.05.2019.
- La disciplina della ZTL in questione è vigente all’interno del perimetro delimitato con deliberazione di Giunta Comunale n° 1366/2018 del 02.08.2018 e successivamente ridefinito con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 2075/2018 del 23.11.2018 e n. 818 del 17.05.2019.
- Con la citata D.G.C. n. 1366/2018, istitutiva della ZTL “Area B”, si è dato atto che nel caso di entrata in vigore di misure più restrittive adottate da enti sovracomunali, la disciplina “Area B” sarebbe stata coerentemente aggiornata.

Preso atto che:

- Regione Lombardia con D.G.R. n. 2055/2019 ha introdotto le seguenti principali novità, per quanto riguarda il territorio comunale di Milano:
 - l’avvio del progetto sperimentale denominato “MoVe-In” (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) che consiste nell’assegnare un numero di chilometri utilizzabili da ogni classe emissiva di veicolo soggetto alle limitazioni che possono essere utilizzati sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni. Questo ha comportato l’introduzione di una nuova deroga dal fermo regionale della circolazione per i veicoli aderenti al medesimo progetto, con conseguente razionalizzazione del sistema derogatorio precedentemente vigente, considerato che Regione ha ritenuto che la *ratio*

della concessione chilometrica assorbisse la logica di varie deroghe prima riconosciute.

- estensione delle limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno anche agli autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3, in aggiunta agli autoveicoli benzina o diesel Euro 0, nonché agli autoveicoli alimentati a gasolio Euro 1 e diesel Euro 2.

Considerato che:

- con l'avvio del citato progetto MoVe-In, Regione ha previsto una diversa e più razionale articolazione delle deroghe al divieto di circolazione, così indicate in Allegato 1 alla D.G.R. n. 2055/2019 alla lettera D):
 - veicoli aderenti al Progetto Move-In;
 - veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
 - veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
 - veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
 - veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.
- al fine di armonizzare il sistema di deroghe attualmente previste con la disciplina "Area B" con quello regionale, si ritiene opportuno che, con riferimento ai soli veicoli soggetti al divieto regionale, la possibilità di usufruire dei 25 giorni all'anno di circolazione riconosciuti, previa registrazione, ai residenti all'interno della Città di Milano e alle imprese con sede operativa in Milano, e dei 5 giorni all'anno di circolazione per i non residenti della Città di Milano e imprese con sede operativa fuori Milano (di cui alla D.G.C. n. 1366/2018), nonché le deroghe previste per:
 - i veicoli privati utilizzati per specifici interventi di natura medica, limitatamente ai periodi di pronta reperibilità, dal personale sanitario dipendente delle strutture ospedaliere e aziende sanitarie locali con sede all'interno della ZTL, di cui alla D.G.C. 524/2019;
 - gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale alimentati a gasolio con classe emissiva soggetta a divieto, con filtro antiparticolato o che certifichino l'impossibilità ad installarlo;

siano concesse a condizione che si rientri nella deroga di cui al Primo Punto della Lettera D) dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2055/2019, e non di cui agli altri punti della medesima lettera, in quanto trattasi dell'unica deroga la cui ratio è coerente con le esigenze e gli obiettivi perseguiti da "Area B".

Rilevato inoltre che:

- L'attuale disciplina "Area B" prevede a favore dei soggetti titolari di concessioni di spazi pubblici di posteggio, il riconoscimento di una percorrenza annua complessiva all'interno della ZTL "Area B" durante i periodi di vigenza del provvedimento, secondo le modalità di

cui alle D.G.C. n. 2075/2018 e n. 524/2019. In particolare è prevista, come misura di accompagnamento sperimentale, sino al 31 dicembre 2020, la deroga concessa a favore di veicoli destinati al trasporto cose alimentati a gasolio Euro 3/III ed Euro 4/IV (quest'ultimi a partire dal 1° ottobre 2020), senza dispositivo antiparticolato o equiparati ai sensi della disciplina di "Area B", di:

- soggetti titolari di concessioni di spazi pubblici di posteggio, come da D.G.C. n. 2075/2018;
- operatori titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aspiranti assegnatari di concessione giornaliera (cd. spuntisti) iscritti nelle liste "a ruolino" e operatori iscritti nelle liste "fuori ruolino", inseriti negli elenchi approvati dalla competente Area Comunale come da D.G.C. n. 524/2019;
- soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica concessionari di posteggio in altro comune, purché residenti nel Comune di Milano, come da D.G.C. n. 524/2019.

Tale misura di accompagnamento prevede la possibilità, per i suddetti operatori, di sottoscrivere un accordo volontario con il Comune di Milano che contempla la concessione al veicolo di una percorrenza annua complessiva all'interno della ZTL "Area B", durante il periodo di vigenza del provvedimento, pari a 500 chilometri/anno per ogni concessione di cui l'operatore è titolare e limitatamente ad un solo veicolo per concessione. La suddetta misura sperimentale era coerente con l'allora vigente disciplina regionale che prevedeva la deroga al divieto di circolazione a favore delle suddette medesime categorie per compiere il tragitto "casa – lavoro" e viceversa.

- Regione Lombardia ha ritenuto, viste le D.G.R. n. 2055/2019 e n. 2715/2019, di non riconoscere più a partire dal 1° Aprile 2020, tra le deroghe ai propri divieti di circolazione, quella prevista per i veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, in quanto la medesima esigenza può essere soddisfatta tramite l'adesione al nuovo sistema di deroghe. Ciò comporta che un veicolo appartenente a tale categoria non aderente alla misura regionale Move-In sarà soggetto alle limitazioni di circolazione della Regione.
- Per coerenza le nuove disposizioni regionali con la disciplina "Area B", si ritiene necessario riconoscere la vigente misura sino al 31.03.2020, mentre a decorrere dal 01.04.2020 le medesime categorie di veicoli, appartenenti ai suddetti soggetti, potranno accedere e circolare all'interno della ZTL "Area B", previa registrazione della targa secondo le modalità che saranno definite nei provvedimenti attuativi, a condizione che rientrino nella citata deroga di cui al Primo Punto della Lettera D) dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2055/2019, se trattasi di veicoli soggetti a divieto regionale.

Considerato che:

- Come sopra riportato, Regione ha esteso a tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) il divieto di circolazione nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, per i veicoli a gasolio Euro 3, confermando, al tempo stesso, che sono esclusi dal fermo i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, ma solo se trattasi di veicoli a doppia alimentazione benzina-gas.
- Al fine di coerenza la disciplina "Area B" alla suddetta disposizione regionale si rende necessario applicare il divieto di circolazione di cui all'ALL. 3 della D.G.C. n. 1366/2018 e

s.m.i. anche ai veicoli con doppia alimentazione "gasolio-GPL" e "gasolio-gas naturale" di classe Euro 3.

Considerato inoltre che:

- Con riferimento alla regolamentazione attualmente prevista in ALL. 3 della D.G.C. n. 1366/2018 e s.m.i. per le seguenti categorie:
 - autoveicoli trasporto persone M2, M3 alimentati a gasolio Euro VI;
 - autoveicoli trasporto cose pesanti N2 ed N3 alimentati a gasolio Euro VI;
 - autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale alimentati a gasolio Euro 6/VI;si specifica che queste possono circolare sino al 30 settembre 2030, ferma restando la deroga, dalle limitazioni relativamente previste, sino al 17° anno dalla data di immatricolazione.
- Per le motivazioni riportate in Relazione Tecnica allegata, si propone, a parziale modifica dell'ALL. 3 della D.G.C. n. 1366/2018 e s.m.i., quanto segue:
 - Per gli autoveicoli trasporto cose pesanti N2 ed N3 e gli autoveicoli trasporto persone M2, M3, alimentati a gasolio Euro VI, il divieto di accesso e circolazione decorre:
 - dopo il ventesimo anno decorrente dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati entro il 31.12.2020;
 - dopo il quattordicesimo anno decorrente dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati dal 01.01.2021 al 31.12.2025;
 - dal 1° Ottobre 2030 se immatricolati a partire dal 1° gennaio 2026.
 - Per gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale alimentati a gasolio Euro 6/VI resta confermata l'attuale regola che prevede il posticipo del divieto per 17 anni decorrenti dalla data di immatricolazione.

Considerato inoltre che:

- Come da D.G.C. n. 1366/2018 e s.m.i. è previsto che:
 - *Per rafforzare il processo di conoscenza del provvedimento e di accompagnamento verso il divieto di accesso ambientale e circolazione dinamica, sono dati ad ogni veicolo 50 giorni, anche non consecutivi, di accesso e circolazione dinamica non soggetti a divieto.*
Tale contingentamento degli accessi è riconosciuto solo al primo anno di entrata in vigore del divieto a cui è soggetto il veicolo, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa regionale.
Considerato che ogni divieto entra in vigore il 1° ottobre di ogni anno, la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione dinamica è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo.
Al termine dei 50 giorni di accesso e circolazione dinamica e comunque oltre il suddetto termine non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione dinamica (...). Faranno eccezione i veicoli soggetti al divieto al momento di entrata in vigore della disciplina, per i quali la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione dinamica è riferita al periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del divieto.

Anche in tal caso, al termine dei 50 giorni di accesso e circolazione dinamica e comunque oltre il suddetto termine non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione dinamica (...).

- Alla luce della suddetta previsione, la misura di accompagnamento finalizzata alla conoscenza del provvedimento, non sarà più applicabile per i veicoli soggetti al divieto al momento dell'entrata in vigore della disciplina "Area B", a partire dal prossimo 25 febbraio 2020.
- Le novità introdotte con la presente proposta di deliberazione e la struttura della disciplina suggeriscono di estendere il periodo di applicazione della suddetta misura accompagnatoria. A ciò si aggiunga che l'infrastrutturazione del sistema di controllo della ZTL di "Area B" prevede, nella sua complessità, l'installazione di circa 190 dispositivi di controllo automatico, mentre all'avvio della disciplina il controllo automatico degli accessi è avvenuto con la disponibilità di 15 telecamere. Ne consegue che l'effettiva portata della suddetta misura accompagnatoria è stata sensibilmente ridotta a causa della infrastruttura di rilevazione presente ad oggi. Nel corso del 2020 avverrà la progressiva e completa installazione delle ulteriori telecamere che comporterà un incremento della rilevazione di veicoli, i quali, in caso di primo accesso e di classe emissiva soggetta a divieto da oltre un anno, non godranno della citata misura accompagnatoria.
- Alle luce di quanto sopra, al fine di garantire maggiormente lo scopo della misura accompagnatoria di cui trattasi, si propone, a parziale modifica ed integrazione della D.G.C. n. 1366/2018, di introdurre, con decorrenza 25 febbraio 2020, la seguente misura:
 - Per rafforzare il processo di conoscenza del provvedimento e di accompagnamento verso il divieto di accesso ambientale e circolazione dinamica, la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione dinamica, anche non consecutivi, concessi ad ogni veicolo soggetto al divieto ambientale entrato in vigore con l'avvio della disciplina in data 25 febbraio 2019, è usufruibile nel periodo compreso tra la data del primo accesso avvenuto e la data del 30 settembre 2020.
- Come da D.G.C. n. 1366/2018 e s.m.i. è previsto che:
 - *Ad ogni veicolo d'interesse storico con più di trent'anni e dotato di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato dagli enti preposti, sono riconosciuti 25 giorni di accesso e circolazione dinamica all'anno, anche non consecutivi previa registrazione;*
- A seguito dell'avvio della disciplina della ZTL "Area B" e da un confronto con le Associazioni di categoria è emersa l'opportunità di un trattamento differenziato a favore di quei veicoli che, oltre ad essere dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.), abbiano un'anzianità di almeno quarant'anni, in modo da salvaguardare la cultura della valorizzazione dei veicoli storici e di incoraggiare, promuovere, perfezionare e favorire la conservazione e il recupero degli stessi alla storia e all'importanza sociale. Per questi, quindi, rappresentando un gruppo più ristretto, si propone la deroga dal divieto di accesso e circolazione dinamica previa registrazione ma senza il contingentamento dei 25 giorni di circolazione e, di conseguenza, la gestione degli stessi. Si ritiene, infatti, che il requisito di anzianità minima di quarant'anni fa di tali veicoli una categoria numericamente ristretta, la cui circolazione è già molto limitata per le proprie caratteristiche tecniche. Ciò comporta la possibilità di semplificare le procedure di gestione della deroga, a favore sia dell'utenza che degli uffici, senza che ciò infici il provvedimento.

- Per quanto concerne, invece, gli altri veicoli d'interesse storico, al di sotto del requisito di anzianità di 40 anni, si ritiene di modificare l'attuale previsione sulla scorta di quanto previsto dall'art. 215 del D.P.R. 495/1992, Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, che classifica come d'interesse storico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri previsti, dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche e indica che la data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Da qui la proposta di sostituire l'attuale requisito di trent'anni con quello di vent'anni di anzianità, con il mantenimento degli attuali 25 giorni di accesso e circolazione dinamica all'anno, anche non consecutivi, previa registrazione secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi.
- si propone, quindi, a parziale modifica della D.G.C. n. 1366/2018 di prevedere, in sostituzione della vigente disciplina, la seguente misura:
 - i veicoli d'interesse storico con almeno quarant'anni e dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato dagli enti preposti, sono derogati, previa registrazione della targa, dal divieto di accesso e circolazione dinamica;
 - ai veicoli d'interesse storico con più di 20 anni, ma inferiori a quaranta, dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.), sono riconosciuti 25 giorni di accesso e circolazione dinamica all'anno, anche non consecutivi, previa registrazione secondo le modalità che saranno indicate nei provvedimenti attuativi.

Tale modifica decorrerà a partire dal 1° giugno 2020 per le motivazioni indicate in Relazione tecnica allegata.

Ritenuto:

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di attivare tutti i provvedimenti conseguenti per dare attuazione agli indirizzi sopra espressi.

Visti:

- la Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento (ALLEGATO 1) quale parte integrante e sostanziale;
- gli artt. 48, 49 e 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 43 dello Statuto del Comune di Milano;
- l'art. 7, comma 9, del D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
- i pareri di competenza espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, dal Dirigente Responsabile dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità e dal Dirigente Responsabile dell'Area Trasporti e Sosta che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, anch'esso allegato quale parte integrante.

DELIBERA

1) Che, a parziale modifica della disciplina vigente della ZTL "Area B", per i soli veicoli soggetti a divieto regionale, la possibilità di usufruire dei 25 giorni all'anno di circolazione riconosciuti, previa registrazione, ai residenti all'interno della Città di Milano e alle imprese con sede operativa in Milano, e dei 5 giorni all'anno di circolazione per i non residenti della Città di Milano e imprese con sede operativa fuori Milano (di cui alla D.G.C. n. 1366/2018), nonché le deroghe per:

- i veicoli privati utilizzati per specifici interventi di natura medica, limitatamente ai periodi di pronta reperibilità, dal personale sanitario dipendente delle strutture ospedaliere e aziende sanitarie locali con sede all'interno della ZTL, di cui alla D.G.C. 524/2019;
- gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale alimentati a gasolio con classe emissiva soggetta a divieto, con filtro antiparticolato o che certifichino l'impossibilità ad installarlo;

siano concesse a condizione che si rientri nella deroga di cui al Primo Punto della Lettera D) dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2055/2019.

2) Che, con decorrenza 1° Aprile 2020, la misura prevista con D.G.C. n. 2075/2018 e n. 524/2019 a favore di veicoli destinati al trasporto cose alimentati a gasolio Euro 3/III ed Euro 4/IV, senza dispositivo antiparticolato o equiparati ai sensi della disciplina di "Area B", di:

- soggetti titolari di concessioni di spazi pubblici di posteggio, come da D.G.C. n. 2075/2018;
- operatori titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aspiranti assegnatari di concessione giornaliera (cd. spuntisti) iscritti nelle liste "a ruolino" e operatori iscritti nelle liste "fuori ruolino" che vantino il numero minimo di presenze da effettuare in un anno solare, pena la cancellazione dalle liste stesse, inseriti negli elenchi approvati dalla competente Area Comunale. come da D.G.C. n. 524/2019;
- soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica concessionari di posteggio in altro comune, purché residenti nel Comune di Milano, come da D.G.C. n. 524/2019;

sia sostituita con la previsione che questi possono accedere e circolare previa registrazione della targa secondo le modalità che saranno definite nei provvedimenti attuativi, a condizione che si rientri nella deroga di cui al Primo Punto della Lettera D) dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2055/2019 se trattasi di veicoli soggetti a divieto regionale.

3) Di applicare il divieto di circolazione di cui all'ALL. 3 della D.G.C. n. 1366/2018 e s.m.i. anche ai veicoli con doppia alimentazione "gasolio-GPL" e "gasolio-gas naturale" di classe Euro 3.

4) Di approvare, per le motivazioni suesposte e qui integralmente richiamate, la seguente modifica all'ALLEGATO n. 3 della D.G.C. n. 1366/2018 e s.m.i.:

- Per gli autoveicoli trasporto cose pesanti N2 ed N3 e gli autoveicoli trasporto persone M2, M3, alimentati a gasolio Euro VI, il divieto di accesso e circolazione decorre:
 - dopo il ventesimo anno decorrente dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati entro il 31.12.2020;
 - dopo il quattordicesimo anno decorrente dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati dal 01.01.2021 al 31.12.2025;
 - dal 1° Ottobre 2030 se immatricolati a partire dal 1° gennaio 2026.
- 5) Di approvare, per le motivazioni suesposte e qui integralmente richiamate, a parziale modifica della D.G.C. n. 1366/2018 e s.m.i., la seguente misura:
- Per rafforzare il processo di conoscenza del provvedimento e di accompagnamento verso il divieto di accesso ambientale e circolazione dinamica, la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione dinamica, anche non consecutivi, concessi ad ogni veicolo soggetto al divieto ambientale entrato in vigore con l'avvio della disciplina in data 25 febbraio 2019, è usufruibile nel periodo compreso tra la data del primo accesso avvenuto e la data del 30 settembre 2020.
- 6) Di approvare a parziale modifica della D.G.C. n. 1366/2018 e s.m.i., a decorrere dal 1° giugno 2020, la seguente previsione :
- i veicoli d'interesse storico con almeno quarant'anni e dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato dagli enti preposti, sono derogati, previa registrazione della targa secondo le modalità che saranno indicate nei provvedimenti attuativi, dal divieto di accesso e circolazione dinamica;
 - ai veicoli d'interesse storico con più di 20 anni, ma inferiori a quaranta, dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.), sono riconosciuti 25 giorni di accesso e circolazione dinamica all'anno, anche non consecutivi previa registrazione secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi.
- 7) Di dare atto che gli Uffici competenti provvederanno ad adottare tutti i provvedimenti attuativi delle presenti disposizioni.
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, per le motivazioni indicate in premessa.

Firmato digitalmente da Riazzola Stefano Fabrizio, sala elena, GRANELLI MARCO PIETRO



DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI
AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ
AREA TRASPORTI E SOSTA

ALLEGATO N. 1

OGGETTO: Integrazioni e modifiche alla disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata “Area B” istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i..

RELAZIONE TECNICA

IL DIRETTORE *AD INTERIM*
DELL'AREA PIANIFICAZIONE
E PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ
Ing. Stefano Riazzola
f.to digitalmente

IL DIRETTORE
DELL'AREA TRASPORTI E SOSTA
Dott.ssa Elena Sala
f.to digitalmente

1 PREMESSA

Le modifiche ed integrazioni di seguito illustrate nella presente Relazione sono proposte a seguito del mutato quadro di riferimento della normativa regionale in tema di limitazione della circolazione stradale per motivi ambientali (D.G.R. n. 2055/2019, così come integrata dalla successiva D.G.R. n. 2715/2019) che, oltre a rimodulare le limitazioni strutturali della circolazione del traffico stradale, introduce una nuova forma di deroga alle suddette limitazioni in caso di adesione al "Progetto MoVe-In".

In particolare, la citata D.G.R. n. 2055/2019 introduce le seguenti principali novità, per quanto riguarda il territorio comunale di Milano:

- 1) l'avvio del progetto sperimentale denominato "MoVe-In" (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) che consiste nell'assegnare un numero di chilometri utilizzabili da ogni classe emissiva di veicolo soggetto alle limitazioni che possono essere utilizzati sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni. Questo ha comportato l'introduzione di una nuova deroga dal fermo regionale per i veicoli aderenti al medesimo progetto, con conseguente razionalizzazione del sistema derogatorio precedentemente vigente, considerato che Regione ha ritenuto che la *ratio* della concessione chilometrica assorbisse la logica di varie deroghe prima riconosciute;
- 2) estensione delle limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli nelle giornate dal lunedì al venerdì (escluse quelle festive infrasettimanali) dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno anche agli autoveicoli diesel Euro 3 (in aggiunta agli autoveicoli benzina o diesel Euro 0, nonché agli autoveicoli diesel Euro 1 ed diesel Euro 2).

Per quanto riguarda il punto 1), si specifica che sono esclusi dal fermo della circolazione i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa, intendendo per "efficace sistema di abbattimento delle polveri" un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione.

Con successiva D.G.R. n. 2715/2019 Regione Lombardia ha previsto, per i veicoli appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante, in caso di adesione triennale entro il 31 marzo 2020, una disciplina differenziata.

Considerato che con la citata D.G.C. n. 1366/2018 si è dato atto che nel caso di entrata in vigore di misure più restrittive adottate da enti sovracomunali, il provvedimento sarebbe stato coerentemente aggiornato, le modifiche di seguito indicate sono proposte a seguito dell'adozione da parte di Regione Lombardia delle citate D.G.R. n. 2055/2019 e n. 2715/2019.

Nel presente documento sono, inoltre, proposte talune modifiche funzionali ad una migliore gestione della disciplina oltre che contribuire al raggiungimento degli obiettivi proposti con la medesima.

I termini di decorrenza indicati per alcune misure proposte tengono conto dei tempi necessari per l'aggiornamento dell'applicativo di gestione del provvedimento.

2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA ZTL “AREA B” A SEGUITO DELLA NORMATIVA REGIONALE

Il mutato quadro di riferimento della normativa regionale intervenuto anche in tema di deroghe dalle limitazioni alla circolazione comporta, altresì, talune modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina “Area B” come di seguito rappresentate.

2.1 Adeguamento delle misure accompagnatorie

Con l’avvio del citato progetto MoVe-In, Regione ha previsto una diversa e più razionale articolazione delle deroghe al divieto di circolazione, così indicate in Allegato 1 alla D.G.R. n. 2055/2019 alla lettera D):

- veicoli aderenti al Progetto Move-In;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

Al fine di armonizzare il sistema di deroghe attualmente previste con la disciplina “Area B” con quello regionale, si ritiene opportuno che - con riferimento ai soli veicoli soggetti al divieto regionale - la possibilità di usufruire dei 25 giorni all’anno di circolazione riconosciuti, previa registrazione, ai residenti all’interno della Città di Milano e alle imprese con sede operativa in Milano, e dei 5 giorni all’anno di circolazione per i non residenti della Città di Milano e imprese con sede operativa fuori Milano (di cui alla D.G.C. n. 1366/2018), nonché le deroghe previste per:

- i veicoli privati utilizzati per specifici interventi di natura medica, limitatamente ai periodi di pronta reperibilità, dal personale sanitario dipendente delle strutture ospedaliere e aziende sanitarie locali con sede all’interno della ZTL, di cui alla D.G.C. 524/2019;
- gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale alimentati a gasolio con classe emissiva soggetta a divieto, con filtro antiparticolato o che certifichino l’impossibilità ad installarlo;

siano concesse a condizione che si rientri nella deroga di cui al Primo Punto della Lettera D) dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 2055/2019, e non gli altri punti della medesima lettera, in quanto trattasi dell’unica deroga la cui *ratio* è coerente con le esigenze e gli obiettivi perseguiti da “Area B”.

2.2 Operatori commerciali dei mercati settimanali scoperti

L'attuale disciplina "Area B" prevede a favore dei soggetti titolari di concessioni di spazi pubblici di posteggio, il riconoscimento di una percorrenza annua complessiva all'interno della ZTL "Area B" durante i periodi di vigenza del provvedimento, secondo le modalità di cui alle D.G.C. n. 2075/2018 e n. 524/2019. In particolare è prevista, come misura di accompagnamento sperimentale, sino al 31 dicembre 2020, la deroga concessa a favore di veicoli destinati al trasporto cose alimentati a gasolio Euro 3/III ed Euro 4/IV (quest'ultimi a partire dal 1° ottobre 2020), senza dispositivo antiparticolato o equiparati ai sensi della disciplina di "Area B", di:

- soggetti titolari di concessioni di spazi pubblici di posteggio, come da D.G.C. n. 2075/2018;
- operatori titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aspiranti assegnatari di concessione giornaliera (cd. spuntisti) iscritti nelle liste "a ruolino" e operatori iscritti nelle liste "fuori ruolino", inseriti negli elenchi approvati dalla competente Area Comunale come da D.G.C. n. 524/2019;
- soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica concessionari di posteggio in altro comune, purché residenti nel Comune di Milano, come da D.G.C. n. 524/2019.

Tale misura di accompagnamento prevede la possibilità, per i suddetti operatori, di sottoscrivere un accordo volontario con il Comune di Milano che contempla la concessione al veicolo di una percorrenza annua complessiva all'interno della ZTL "Area B", durante il periodo di vigenza del provvedimento, pari a 500 chilometri/anno per ogni concessione di cui l'operatore è titolare e limitatamente ad un solo veicolo per concessione. La suddetta misura sperimentale era coerente con l'allora vigente disciplina regionale che prevedeva la deroga al divieto di circolazione a favore delle suddette medesime categorie per compiere il tragitto "casa – lavoro" e viceversa. Tuttavia, già la D.G.C. n. 2075/2018 prevedeva che, entro il 31 dicembre 2020, sarebbero state comunicate, agli operatori che avessero partecipato alla sopra descritta misura di accompagnamento sperimentale, la conferma o meno della stessa e, in caso affermativo, quale sarebbe stata la sua attuazione definitiva.

Regione Lombardia ha ritenuto, viste le D.G.R. n. 2055/2019 e n. 2715/2019, di non riconoscere più a partire dal 1° Aprile 2020, tra le deroghe ai propri divieti di circolazione, quella prevista per i veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, in quanto la medesima esigenza può essere soddisfatta tramite l'adesione al nuovo sistema di deroghe. Ciò comporta che un veicolo appartenente a tale categoria non aderente alla misura regionale Move-In sarà soggetto alle limitazioni di circolazione della Regione.

Si propone, alla luce di quanto sopra rappresentato, di mantenere l'attuale regolamentazione sino al 31 marzo 2020 e di sostituire, a decorrere dal 1° Aprile 2020, la misura vigente con la seguente previsione:

- i veicoli destinati al trasporto cose alimentati a gasolio Euro 3/III ed Euro 4/IV, senza dispositivo antiparticolato o equiparati ai sensi della disciplina di "Area B", appartenenti alle suddette categorie possono accedere e circolare all'interno della ZTL "Area B", previa registrazione della targa secondo le modalità che saranno definite nei provvedimenti attuativi, a condizione che si rientri nella deroga di cui al Primo Punto della Lettera D) dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2055/2019 se trattasi di veicoli soggetti a divieto regionale.

2.3 Veicoli alimentati a gpl o gas naturale

Regione ha esteso a tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) il divieto di circolazione nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, per i veicoli a gasolio Euro 3, confermando, al tempo stesso, che sono esclusi dal fermo i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, ma solo se trattasi di veicoli a doppia alimentazione benzina-gas.

Al fine di coerenza la disciplina "Area B" alla suddetta disposizione regionale si rende necessario applicare il divieto di circolazione di cui all'ALL. 3 della D.G.C. n. 1366/2018 e s.m.i. anche ai veicoli con doppia alimentazione "gasolio-GPL" e "gasolio-gas naturale" di classe Euro 3.

3 NUOVA MISURA PREVISTA PER I VEICOLI ALIMENTATI A GASOLIO EURO VI

L'attuale disciplina prevede che per il divieto di circolazione in ZTL "Area B", programmato per il 1° ottobre 2030 per gli autoveicoli trasporto cose pesanti (N2, N3) a gasolio di classe Euro VI nonché per gli autobus (M2, M3) di classe Euro VI, sia prevista una deroga alle limitazioni fino almeno al 17° anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

Tuttavia il Parlamento Europeo, con Raccomandazione del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (2016/2908(RSP)), "*.. invita la Commissione a rivedere i limiti di emissione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007, al fine di migliorare la qualità dell'aria nell'Unione e rispettare i limiti UE sulla qualità dell'aria ambiente nonché i livelli raccomandati dall'OMS, così come a presentare, se del caso, entro il 2025, proposte per nuovi limiti di emissione Euro 7 neutri sotto il profilo tecnologico, applicabili a tutti i veicoli M1 e N1 immessi sul mercato dell'Unione*".

A seguito di tale raccomandazione, recentemente in ambito comunitario si sta discutendo di una nuova Direttiva che dovrebbe regolamentare gli standard tecnologici post-Euro 6, sia per gli autoveicoli leggeri che per quelli pesanti.

Vista la previsione di poter avere un nuovo standard tecnologico post-Euro 6 entro il 2025, al fine di favorire, nel breve periodo il rinnovo del parco veicolare, e la diffusione delle nuove future tecnologie che risulteranno ambientalmente più performanti rispetto a quelle attualmente sul mercato, si propone di modificare la deroga sopra citata nel seguente modo.

Per gli autoveicoli trasporto cose pesanti N2 ed N3 e gli autoveicoli trasporto persone M2, M3, alimentati a gasolio Euro VI, il divieto di accesso e circolazione decorre:

- dopo il ventesimo anno decorrente dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati entro il 31.12.2020;
- dopo il quattordicesimo anno decorrente dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati dal 01.01.2021 al 31.12.2025;
- dal 1° Ottobre 2030 se immatricolati a partire dal 1° gennaio 2026.

Per gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale alimentati a gasolio Euro 6/VI resta confermata l'attuale regola che prevede il posticipo del divieto per 17 anni decorrenti dalla data di prima immatricolazione.

In merito a tale misura, si specifica che il riferimento alla data di immatricolazione è maggiormente funzionale alla gestione del provvedimento in quanto trattasi di un dato tecnico del veicolo.

4 LE MODIFICHE ALLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO AL DIVIETO

La vigente disciplina "Area B" prevede, come da D.G.C. n. 1366/2018 e s.m.i., la seguente misura accompagnatoria:

- *Per rafforzare il processo di conoscenza del provvedimento e di accompagnamento verso il divieto di accesso ambientale e circolazione dinamica, sono dati ad ogni veicolo 50 giorni, anche non consecutivi, di accesso e circolazione dinamica non soggetti a divieto.*

Tale contingentamento degli accessi è riconosciuto solo al primo anno di entrata in vigore del divieto a cui è soggetto il veicolo, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa regionale.

Considerato che ogni divieto entra in vigore il 1° ottobre di ogni anno, la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione dinamica è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo.

Al termine dei 50 giorni di accesso e circolazione dinamica e comunque oltre il suddetto termine non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione dinamica (...). Faranno eccezione i veicoli soggetti al divieto al momento di entrata in vigore della disciplina, per i quali la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione dinamica è riferita al periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del divieto.

Anche in tal caso, al termine dei 50 giorni di accesso e circolazione dinamica e comunque oltre il suddetto termine non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione dinamica (...).

In base all'attuale disciplina, la suddetta misura, finalizzata alla conoscenza del provvedimento, non sarà più applicabile per i veicoli soggetti al divieto al momento dell'entrata in vigore della disciplina "Area B", a partire dal prossimo 25 febbraio 2020. Le novità introdotte con la presente proposta di deliberazione e la struttura della disciplina suggeriscono di estendere il periodo di applicazione della suddetta misura accompagnatoria. A ciò si aggiunga che l'infrastrutturazione del sistema di controllo della ZTL di "Area B" prevede, nella sua complessità, l'installazione di circa 190 dispositivi di controllo automatico, mentre all'avvio della disciplina il controllo automatico degli accessi è avvenuto con la disponibilità di 15 telecamere. Ne consegue che l'effettiva portata della suddetta misura accompagnatoria è stata sensibilmente ridotta a casa della infrastruttura di rilevazione presente ad oggi. Nel corso del 2020 avverrà la progressiva e completa installazione delle ulteriori telecamere che comporterà un incremento della rilevazione di veicoli, i quali, in caso di primo accesso e di classe emissiva soggetta a divieto da oltre un anno, non godranno della citata misura accompagnatoria. Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire maggiormente lo scopo della misura accompagnatoria di cui trattasi, si propone, a parziale modifica della vigente disciplina, di introdurre la seguente previsione:

- *Per rafforzare il processo di conoscenza del provvedimento e di accompagnamento verso il divieto di accesso ambientale e circolazione dinamica, la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione dinamica, anche non consecutivi, concessi ad ogni veicolo soggetto al divieto ambientale entrato in vigore con l'avvio della disciplina in data 25 febbraio 2019, è usufruibile nel periodo compreso tra la data del primo accesso avvenuto e la data del 30 settembre 2020.*

5 ALTRE MISURE. VEICOLI D'INTERESSE STORICO

Nel presente paragrafo è trattata la categoria dei veicoli d'interesse storico che all'interno della disciplina vigente è già oggetto di un trattamento differenziato a causa della specificità di tali veicoli. In particolare, come da D.G.C. n. 1366/2018 e s.m.i. è previsto che:

- *Ad ogni veicolo d'interesse storico con più di trent'anni e dotato di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato dagli enti preposti, sono riconosciuti 25 giorni di accesso e circolazione dinamica all'anno, anche non consecutivi previa registrazione secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi.*

A seguito dell'avvio della disciplina di "Area B" e da un confronto con le Associazioni di categoria è emersa l'opportunità di un trattamento differenziato a favore di quei veicoli che, oltre ad essere dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.), abbiano un'anzianità di almeno quarant'anni, in modo da salvaguardare la cultura della valorizzazione dei veicoli storici e di incoraggiare, promuovere, perfezionare e favorire la conservazione e il recupero degli stessi alla storia e all'importanza sociale.

Per questi, quindi, rappresentando un gruppo più ristretto, si propone la deroga dal divieto di accesso e circolazione dinamica previa registrazione, ma senza il contingentamento dei 25 giorni di circolazione e, di conseguenza, la gestione degli stessi. Si ritiene, infatti, che il requisito di anzianità minima di quarant'anni fa di tali veicoli una categoria numericamente ristretta, la cui circolazione è già molto limitata per le proprie caratteristiche tecniche. Ciò comporta la possibilità di semplificare le procedure di gestione della deroga, a favore sia dell'utenza che degli uffici, senza che ciò infici il provvedimento.

Per quanto concerne, invece, gli altri veicoli d'interesse storico, al di sotto del requisito di anzianità di 40 anni, si ritiene di modificare l'attuale previsione sulla scorta di quanto previsto dall'art. 215 del D.P.R. 495/1992, Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, che classifica come d'interesse storico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri previsti, dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche e indica che la data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione.

Da qui la proposta di sostituire l'attuale requisito di trent'anni con quello di vent'anni di anzianità, con il mantenimento degli attuali 25 giorni di accesso e circolazione dinamica all'anno, anche non consecutivi previa registrazione secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi.

Si propone, quindi, a parziale modifica della D.G.C. n. 1366/2018 di prevedere, in sostituzione della vigente disciplina, la seguente misura:

- i veicoli d'interesse storico con almeno quarant'anni e dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato dagli enti preposti, sono derogati, previa registrazione della targa, dal divieto di accesso e circolazione dinamica;
- ai veicoli d'interesse storico con più di 20 anni, ma inferiori a quaranta, dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.), sono riconosciuti 25 giorni di accesso e circolazione dinamica all'anno, anche non consecutivi previa registrazione secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi.

Tale modifica decorrerà a partire dal 1° giugno 2020.

Firmato digitalmente da Riazzola Stefano Fabrizio in data 21/02/2020, sala elena in data 21/02/2020

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Integrazioni e modifiche alla disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata "Area B" istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione comunale.
Immediatamente eseguibile.

Numero progressivo informatico:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE *AD INTERIM* DI AREA
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ
(ing. Stefano Riazzola)

IL DIRETTORE DI AREA
TRASPORTI E SOSTA
(Dott.ssa Elena Sala)

.....

#firmadigitale:0,16 #

Firmato digitalmente da Riazzola Stefano Fabrizio in data 21/02/2020, sala elena in data 21/02/2020

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Integrazioni e modifiche alla disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata “Area B” istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i. Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’amministrazione comunale. Immediatamente eseguibile.

Numero proposta: 553

PARERE DI LEGITTIMITA’

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 21/02/2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _286_ DEL 21/02/2020

Letto approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Giuseppe Sala
Firmato digitalmente

IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente